MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER TALUNI FILATI

Art. 9

La riduzione proporzionale del canone prevista dal secondo comma dell'art. 3 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per il caso che uno o piu' filatoi o macchine da filiera, rimangano inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi, ove trattisi di fabbriche che lavorano continuativamente per 24 ore giornaliere puo' essere consentita anche se la inattivita' venga iniziata in qualsiasi ora della giornata lavorativa purche' l'interruzione della lavorazione abbia una durata non inferiore a 72 ore consecutive.

Versione in vigore dal 18 marzo 1952, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati
Estremi	Decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-dell-imposta-di-fabbricazione-per/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it